__IT_

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una serie di motivi attinenti, inter alia:

- ad errori di diritto, errori manifesti di valutazione e violazione dell'obbligo di attento esame nella valutazione dei pregiudizi derivanti dalle pratiche denunciate al funzionamento del mercato interno, in quanto la Commissione si è limitata: i) ad esaminare il solo livello medio dei prezzi delle offerte a banda larga sui mercati al dettaglio senza interrogarsi sulla questione se tale livello di prezzi sia effettivamente idoneo a rivelare le pratiche denunciate, e ii) a valutare soggettivamente il carattere obsoleto della fornitura di un servizio di abbonamento telefonico;
- ad insufficienza della motivazione, ad errori di diritto e di fatto e a manifesti errori di valutazione, in quanto la Commissione ha concluso che la possibilità di accertare l'esistenza di un'infrazione sarebbe molto limitata, tenuto conto, che la Commissione:
 - non avrebbe cercato di esaminare la questione del carattere discriminatorio dei prezzi effettivamente fatturati rispetto alle prestazioni effettivamente fornite ed avrebbe erroneamente sostenuto che le indagini preliminari non avrebbero rilevato indizi né elementi di prova;
 - avrebbe ritenuto che il metodo di calcolo utilizzato da France Télécom ai fini della fissazione delle sue tariffe di accesso all'anello locale sarebbe stato convalidato dall'autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste (ARCEP), ritenendo che il fatto che France Télécom abbia comunicato a quest'ultima informazioni erronee senza cercare di rettificarle risulti irrilevante, alla luce del metodo utilizzato;
 - avrebbe snaturato l'oggetto delle prove degli effetti preclusivi dedotte dalla ricorrente, volte a dimostrare gli effetti delle pratiche denunciate;
- alla violazione delle garanzie applicabili all'istruttoria delle denunce e alle decisioni di archiviazione in materia di abuso di posizione dominante, tenuto conto che la ricorrente: i) non ha avuto accesso diretto alle memorie di controparte e agli atti della pratica e ii) non ha potuto disporre di un termine sufficiente per presentare proprie osservazioni in merito a tali documenti.

Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 da Allen e altri avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 13 luglio 2010, causa F-103/09, Allen e a./Commissione

(Causa T-433/10 P)

(2010/C 317/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: John Allen (Horspath, Regno Unito) e altri (rappresentanti: K. Lasok, QC e B. Lask, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Accogliere l'impugnazione;
- annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 luglio 2010, causa F-103/09;
- respingere il primo e il secondo motivo sulla ricevibilità sollevati dalla convenuta;
- condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 13 luglio 2010, causa F-103/09, Allen e a./Commissione, con la quale il TFP ha respinto in quanto irricevibile il ricorso con il quale i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni e l'annullamento della decisione di diniego di risarcire i danni subiti da ciascuno di essi a seguito della decisione di non assumerli come agenti temporanei durante il periodo di esercizio della loro attività in seno alla joint venture Joint European Torus (JET).

A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti affermano che, nel concludere che fosse applicabile al contesto di cui trattasi l'obbligo di rispettare un termine ragionevole e, anche qualora lo fosse, nel pronunciarsi sulla durata e il momento di inizio della decorrenza di tale termine, il TFP si è discostato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dai principi fondamentali del diritto dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 15 settembre 2010 — Hit Groep/ Commissione

(Causa T-436/10)

(2010/C 317/75)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Hit Groep BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van der Wal, G. Oosterhuis e H. Albers, avvocati)

Convenuta: Commissione europea